

Riccardo Ranalli

La riforma delle procedure concorsuali: sui fondati indizi e sugli indici della crisi

Sono molto onorato per l'invito ricevuto, sicuramente per l'elevata caratura del consesso, ma ancor più per la statura del giurista in memoria del quale oggi ci troviamo qui.

Venendo all'argomento che mi è stato affidato, osservo che si è parlato molto di indici della crisi e non vorrei ripetere nozioni già fornite o contenute già approfonditi; ciò che per me rileva in questo contesto è soprattutto cercare di rispondere ad una serie di quesiti che sono emersi e che ritengo di grande stimolo per cercare di inquadrare correttamente il tema.

Innanzitutto non posso non rilevare la difficoltà nel coordinare i fondati indizi di cui all'art. 14 (d.lgs. 14/2019) con gli indicatori e gli indici di cui all'art. 13. Oggetto della segnalazione interna sono i fondati indizi e non la violazione degli indici. Si tratta di una constatazione che deve essere sempre tenuta ben presente: è richiesto che la segnalazione sia motivata e sotto questo profilo occorre stabilire sulla base di quali elementi essa debba esserlo. Nell'art. 13 comma 1 troviamo un inquadramento del tema che ci consente di individuare un punto di discriminazione tra le crisi che non sono ancora meritevoli di essere segnalate e le crisi che invece comportano l'obbligo di segnalazione, dalle quali deriva una serie di conseguenze. Non mi riferisco, qui, tanto alle misure premiali, perché quelle hanno presupposti ben individuati (per quanto uno di questi sia costituito proprio dagli indici di cui al secondo comma dell'art. 13, provocando una sorta di riferimento circolare), quanto piuttosto alle situazioni di crisi che, pur indiscutibilmente presenti, non siano così gravi da imporre l'*escalation* segnalativa. Ritenerne sussistente per tutte l'obbligo della segnalazione rischierebbe di rendere l'impresa, alla prima avvisaglia di una possibile crisi, ostaggio di un organo di controllo orientato a mitigare comunque, a prescindere dalla gravità degli indizi, le proprie responsabilità. Dico questo perché in questi giorni mi risulta che stia maturando, anche da parte di ASSIREVI, il convincimento che ogni pregiudizio alla continuità aziendale nel quadro dell'ISA Italia 570, la cui valutazione va oltre i sei mesi, laddove comporti l'impossibilità per il revisore di esprimere il giudizio sul bilancio, imponga l'obbligo di segnalazione. Mi sembra che tale